

«Tutta la tenerezza di Gesù per i suoi apostoli si manifestò con ogni evidenza allorché egli li fece ministri del suo corpo reale e mistico, e anche voi [...] sapete di dovere il meglio del vostro cuore e delle vostre pastorali premure ai sacerdoti e ai giovani che si preparano ad essere tali. In nessun altro modo voi potrete meglio manifestare questa vostra convinzione che nella compassionevole responsabilità e nella sincera e invincibile carità con la quale presiederete alla educazione degli allievi del santuario e aiuterete con ogni mezzo i sacerdoti a mantenersi fedeli alla loro vocazione e ai loro doveri» (*Sacerdotalis caelibatus*, n. 92).

In queste parole di Paolo VI sulla responsabilità del vescovo diocesano nella formazione dei sacerdoti al celibato e nella promozione del medesimo tra i sacerdoti del presbiterio, si trova il filo che percorre la gran parte degli studi monografici di questo fascicolo.

Se qua o là in essi emerge la constatazione che tale responsabilità episcopale verso il celibato non è sempre visibile, anche la nostra Rivista, ahimè, deve riconoscere di aver trattato poco il tema del celibato sacerdotale. Senza dubbio una svista, e il presente numero vorrebbe, almeno in parte, rimediare. Anzi, fin d'ora ci impegniamo a ritornare sull'argomento, magari approfittando di una prossima ricorrenza, il quarantesimo della *Sacerdotalis caelibatus* (24 giugno 1967), un'enciclica lucida e completa, che non ha avuto timore di toccare, in positivo e in negativo, la situazione del celibato sacerdotale negli anni difficili del postconcilio, e additarlo, senza complessi di sorta, come «fulgida gemma» che la Chiesa da secoli custodisce.

Eppure i circa quarant'anni passati hanno visto cambiare notevolmente il contesto culturale, teologico e pastorale entro il quale il celibato è proposto e vissuto. Da qui l'ulteriore esigenza di riflettere, affinché tale valore possa essere custodito oltre l'obbligatorietà della norma, vale a dire, non, o non solo, per ossequio a un'antica legge da secoli rimasta inalterata nel magistero e nella disciplina della Chiesa, ma in ordine all'amore e alla carità che il presbitero deve vivere e incarnare, come scelta libera per un amore più grande.

La prospettiva giuridica delimita il campo di approfondimento e magari si rivolge ad aspetti che possono sembrare meno appetibili quanto ad interesse; in compenso permette specificazioni e altre sottolineature, poco frequentate, ma almeno altrettanto significative e urgenti.

Nel nostro caso l'attenzione si è appuntata sulla prospettiva del canone 277 ed in particolare delle responsabilità che concernono i vescovi.

Innanzitutto, a modo di fondamento, si troverà un cenno al concetto di celibato (*Brugnotto*). Viene evidenziata una chiara linea di evoluzione nell'interpretazione dell'obbligo celibatario, tra i concetti di volta in volta prevalenti di legge ecclesiastica, di virtù della castità, di voto o promessa personale a Dio di un impegno nel consiglio evangelico della castità, di carisma per il Regno dei Cieli. L'esercizio abbondante e solido della responsabilità episcopale esercitato da Giovanni Paolo II nella promozione e nell'intelligenza del celibato, costituiscono un esempio per i vescovi, prima che un insegnamento diretto ai preti cui il Papa sembra immediatamente rivolgersi.

In secondo luogo si è voluto presentare una riflessione sullo stretto nesso tra formazione al celibato e promozione della vita celibataria (*Migliavacca*). In particolare l'Autore si chiede, e cerca di rispondere alla domanda, se il seminario sia dotato oggi di tutti gli strumenti necessari e adeguati per questa sfida educativa, considerando i due poli dell'operazione: da un lato l'età adolescenziale o giovanile con un contesto fortemente comunitario e una direzione educativa stretta; dall'altro un ministero che si esercita in un'età più matura, in un contesto fortemente individuale, come di solito appare l'esercizio del ministero del sacerdote diocesano, e senza punti di riferimento stretti di controllo gerarchico. Si tratta, in altre parole, di valutare l'adeguatezza o meno della formazione alle condizioni di vita del presbitero e ai problemi concreti che incontrerà nel suo ministero e, ancor più, di aiutare a gettare un ponte fra queste opposte rive.

Si approda quindi all'esegesi più diretta del § 3 del canone 277, che assegna al vescovo e al diritto particolare di normare, in maniera più precisa, le indicazioni del diritto universale sul celibato (*Miragoli*). Partendo dalla constatazione di quanto il § 3 in oggetto sia stato, in genere, poco considerato, la riflessione mostra alcune piste possibili nelle quali sviluppare, in ambito locale, un concreto aiuto alla vita quotidiana del presbitero, così da sostenerlo nell'impegno del celibato. In altre parole: l'impegno del celibato poggia innanzitutto sul prete, sul suo amore a Cristo, sulla sua vita spirituale e sulla formazione permanente che ne alimenta le motivazioni e l'entusiasmo, ma non può prescindere da un contesto di vita sostenibile. La normativa canonica particolare non può trascurare i primi come non può dimenticare il secondo.

Conclude la parte monografica la considerazione di uno dei possibili strumenti di cui il vescovo diocesano dispone per urgere l'osservanza del celibato (*Mosconi*). Si tratta del diritto penale, certo, ma in esso si attira l'attenzione sul precetto penale, quale strumento flessibile, duttile e malleabile, sia nella sua costituzione, sia nella sua applicazione, sia nelle sue conseguenze, per prevenire, custodire e provvedere nell'ambito del celibato sacerdotale.

La seconda parte si introduce, come di consueto con il commento a un canone. Il contributo riguarda il can. 1221, che dispone la libertà e la gratuità dell'accesso alle chiese (*Azzimonti*). Si tratta di un testo esplorato soprattutto a riguardo dell'equilibrio, difficile ancorché necessario, tra la precipua e strutturale funzione sacra dell'edificio-chiesa e le molteplici valenze che esso può assumere in ragione dell'arte, della storia nonché della realtà sociale, che in esso si manifestano. È un tema di vivissimo interesse e che in Europa non tarderà ad assumere connotazioni di urgenza. Per questo *Quaderni* è già intervenuto sul tema degli edifici sacri (cf QDE 13 [2000] 228-299) e si propone di approfondire ulteriormente i problemi all'orizzonte.

Una tematica solo accennata nei suoi lineamenti di base, ma ben descritta nella sua prassi odierna, costituisce l'apporto di un breve articolo (*Rava*): si tratta dell'ammissione alla vita religiosa di persone legate da vincolo matrimoniale. L'Autore indica, partendo da concessioni passate e recenti, i requisiti affinché le autorità competenti possano accedere alle richieste sempre meno rare di chi, dopo la convivenza matrimoniale scopre un'altra vocazione, consacrarsi al Signore nella vita religiosa.

Un sito di particolare interesse, tra ufficialità e informazione, è quello della Conferenza Episcopale Italiana (*Mogavero*). Esso permette non solo l'accesso a dati che connotano e interessano le diocesi e i vescovi in Italia, ma consente di conoscere i documenti normativi e non normativi dei vescovi.